

Fattura elettronica dopo scontrino: come evitare la doppia IVA

SINTESI OPERATIVA

Se il cliente chiede la fattura dopo lo scontrino, l'esercente può emetterla senza generare una seconda operazione o duplicare l'IVA. Nel file XML deve collegarla al documento commerciale già rilasciato, indicando gli estremi nel blocco AltriDatiGestionali; il rischio nasce dalla contabilità interna che registra due volte la stessa vendita, non dal Sistema di Interscambio. Servono dati coerenti, una procedura condivisa e un gestionale configurato correttamente. Dal 2026 va considerato anche il collegamento tra registratori telematici e pagamenti elettronici.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Quando il cliente chiede la fattura dopo avere già ricevuto il documento commerciale, l'esercente può emetterla senza duplicare l'operazione. Il nodo non è l'emissione in sé, ma il raccordo tecnico corretto tra i due documenti. Questo passa attraverso il blocco AltriDatiGestionali del file XML della fattura elettronica, dove devono essere indicati gli estremi del documento commerciale già rilasciato. Il rischio concreto non nasce dal Sistema di Interscambio, ma da una contabilità interna che tratta i due documenti come se certificassero due operazioni distinte. La soluzione è governare il processo con dati corretti, procedure interne chiare e un gestionale impostato bene. Dal 2026, il quadro si arricchisce anche dell'obbligo di collegamento logico tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico.

IL DUBBIO NASCE AL BANCO, NON IN DICHIARAZIONE

Nel commercio al dettaglio la questione si presenta spesso in modo molto pratico. Il cliente paga, riceve il documento commerciale e solo dopo chiede la fattura. A volte accade pochi minuti dopo. Altre volte nel corso della stessa giornata.

L'esercente si trova così davanti a un dubbio concreto: può trasmettere una fattura elettronica per una vendita già certificata dal registratore telematico? Oppure rischia di dichiarare due volte lo stesso imponibile?

La risposta è meno complicata di quanto sembri. La fattura può essere emessa. Non serve annullare automaticamente il documento commerciale già rilasciato, né va registrata una seconda vendita. Occorre però costruire un collegamento leggibile tra i due documenti.

È qui che molti errori nascono. Non per la fattura in sé, ma per l'assenza di un raccordo tecnico chiaro.

IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ TRA FATTURA E CORRISPETTIVO

Il punto di partenza è l'art. 22 del D.P.R. 633/1972. Per alcune operazioni – tra cui quelle svolte dai commercianti al minuto e da soggetti assimilati – l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Nella prassi, l'operazione viene certificata con documento commerciale. Questo documento ha sostituito lo scontrino e la ricevuta fiscale. Viene emesso tramite registratore telematico o tramite la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

La logica è semplice: per una stessa operazione non devono esistere due certificazioni autonome. O si emette fattura, oppure si emette documento commerciale. Se però il documento commerciale è già stato prodotto e poi si rende necessario emettere fattura, la seconda non deve "sommarsi" al primo.

Deve richiamarlo.

Questa distinzione è essenziale. La fattura successiva non documenta una nuova cessione o una nuova prestazione. Documenta la stessa operazione, già passata dal registratore telematico, e la rende spendibile dal cliente secondo le

ordinarie esigenze fiscali.

I FATTURA ELETTRONICA DOPO SCONTRINO: QUANDO È AMMESSA

La **fattura elettronica dopo scontrino** è ammessa quando l'operazione è già stata certificata con documento commerciale e il cliente chiede comunque la fattura. Il caso tipico riguarda un negozio, un ristorante, una struttura ricettiva, un laboratorio artigiano aperto al pubblico.

PUNTO CHIAVE

Si consideri un esempio. Un cliente acquista materiali per € 183,00, IVA compresa, e riceve il documento commerciale. Subito dopo comunica la partita IVA e chiede la fattura. Il negoziante non deve battere una nuova operazione. Deve emettere fattura elettronica per la stessa vendita, indicando nel file XML gli estremi del documento commerciale appena rilasciato.

Altro esempio. Un professionista consuma un pasto in trasferta, paga con carta e riceve il documento commerciale. Dopo alcuni minuti chiede la fattura per intestare correttamente la spesa allo studio. Anche qui la fattura è possibile, purché non venga gestita come ricavo ulteriore.

Il punto cieco, spesso, è contabile. Se il gestionale registra sia il corrispettivo sia la fattura come due ricavi distinti, il problema non nasce dal Sistema di Interscambio. Nasce dalla contabilità interna.

IL RUOLO DEL FILE XML

Il raccordo tra documento commerciale e fattura non passa da una comunicazione separata all'Agenzia delle Entrate. Non esiste un modulo aggiuntivo da inviare. Non serve una PEC. Non va trasmessa una segnalazione autonoma.

Il collegamento deve stare dentro la fattura elettronica.

Più precisamente, deve essere valorizzato il blocco **AltriDatiGestionali**, previsto nel tracciato XML della fattura elettronica. È una sezione informativa – di natura libera, non codificata – che consente di inserire dati gestionali utili per interpretare correttamente l'operazione.

Quando la fattura segue un documento commerciale, quel blocco diventa il punto di raccordo. Senza quei dati, la fattura resta formalmente emessa, ma il sistema potrebbe non ricostruire correttamente la sequenza dell'operazione. E in sede di controllo l'esercente dovrebbe spiegare tutto con documentazione extracontabile.

Meglio evitarlo.

QUALI CAMPI COMPILARE IN ALTRIDATIGESTIONALI

Nel blocco **AltriDatiGestionali** occorre riportare gli estremi del documento commerciale originario. I campi più rilevanti sono i seguenti.

CAMPO XML	COSA INDICARE	FUNZIONE PRATICA
TipoDato	Numero doc commerciale (o: Numero scontrino, Numero ricevuta)	Segnala che la fattura richiama un documento commerciale già emesso
RiferimentoTesto	Identificativo alfanumerico del documento commerciale	Permette di individuare il documento generato dal registratore telematico
RiferimentoNumero	Numero progressivo del documento, se disponibile nel gestionale	Rafforza il collegamento operativo con il documento originario
RiferimentoData	Data del documento commerciale, in formato ISO anno-mese-giorno	Colloca temporalmente la certificazione originaria



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Todi

STUDIO PIZZANO

Il campo più delicato è **TipoDato**. Le FAQ ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica indicano come valori ammissibili diciture descrittive quali "Numero doc commerciale", "Numero scontrino" o "Numero ricevuta". Non si tratta di un codice obbligatorio e univoco: il blocco **AltriDatiGestionali** ha natura informativa libera. L'importante è che il contenuto sia verificabile e coerente con il documento commerciale di riferimento. Non basta scrivere una nota generica: serve un riferimento preciso.

Nel campo **RiferimentoTesto** va inserito l'identificativo alfanumerico del documento commerciale. Nel campo **RiferimentoData** si indica la data di emissione. Il **RiferimentoNumero**, quando gestito dal software, aiuta a completare il tracciamento.

UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE CONCRETA

Si immagini un documento commerciale emesso il 18 maggio 2026 con identificativo RT "AB12-000458" e progressivo 458. La fattura elettronica successiva dovrebbe contenere, nella riga interessata, un blocco gestionale impostato in questo modo:

CAMPO	VALORE ESEMPLIFICATIVO
TipoDato	Numero doc commerciale
RiferimentoTesto	AB12-000458
RiferimentoNumero	458
RiferimentoData	2026-05-18

In questo modo chi controlla vede una sequenza ordinata. Prima il documento commerciale. Poi la fattura elettronica. Stessa operazione, non due vendite.

Se la fattura contiene più righe, il richiamo va gestito con coerenza sulle righe interessate. Nella pratica dei software gestionali può sembrare un dettaglio tecnico, ma non lo è. Il blocco **AltriDatiGestionali** si colloca nel dettaglio delle linee della fattura.

COSA NON DEVE FARE L'ESERCENTE

L'errore più rischioso è creare una nuova operazione nel registratore telematico. In quel caso il rischio di duplicazione diventa reale, perché l'incasso viene certificato due volte.

Altro errore frequente: emettere la fattura elettronica senza alcun riferimento al documento commerciale già rilasciato. La vendita resta la stessa, certo. Ma il file XML non lo dice. E quando il dato non lo dice, il controllo diventa più fragile.

Occorre poi evitare una registrazione contabile duplicata. Il corrispettivo giornaliero e la fattura collegata non possono alimentare due volte i ricavi e l'IVA a debito. Il gestionale deve trattare la fattura come documento collegato a un corrispettivo già certificato.

Nella prassi degli studi, questo è il punto che merita più controlli. Non basta che il file XML sia corretto. Anche la contabilizzazione deve rispettare la stessa logica.

IL RAPPORTO CON I CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il registratore telematico memorizza e trasmette i corrispettivi giornalieri. Se il documento commerciale è già stato emesso, quel dato è entrato nel flusso dei corrispettivi.

La fattura successiva, correttamente collegata, consente all'Amministrazione finanziaria di riconoscere che si tratta della stessa operazione. Non di una vendita ulteriore. Per questo il riferimento nel file XML assume un peso sostanziale, non solo formale.



Non si deve affermare, in modo assoluto, che il corrispettivo “scompare” dopo l'emissione della fattura. Il documento commerciale resta emesso. Il dato resta nel sistema. Ciò che cambia è la lettura fiscale dell'operazione, che non deve generare duplicazione.

Per l'esercente, quindi, il controllo deve essere doppio:

- 1. il file XML deve richiamare correttamente il documento commerciale;
- 2. la contabilità deve evitare una seconda rilevazione del medesimo ricavo.

LA NOVITÀ 2026: RT E STRUMENTI DI PAGAMENTO

Dal 1° gennaio 2026 gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi hanno l'obbligo di garantire il **collegamento logico tra il registratore telematico e gli strumenti di pagamento elettronico** utilizzati (POS, app di pagamento), in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025.

Questo obbligo si inserisce nel quadro già descritto. Chi oggi gestisce la fattura successiva al documento commerciale deve tenere conto anche di questo raccordo aggiuntivo. Il mancato collegamento RT-POS comporta sanzioni da € 1.000 a € 4.000, oltre a possibili sanzioni accessorie sulla licenza o sull'autorizzazione all'esercizio.

Non è un adempimento isolato. Si somma alla logica di coerenza tra certificazione dei corrispettivi, fatturazione elettronica e contabilità IVA che questo articolo descrive.

QUANDO CONVIENE EMETTERE SUBITO LA FATTURA

Se il cliente chiede la fattura al momento dell'operazione, la strada più pulita è spesso quella di emettere direttamente fattura, senza passare dal documento commerciale. Questo evita raccordi successivi e riduce i rischi gestionali.

Il problema nasce quando la richiesta arriva dopo. In quel caso il documento commerciale è già stato emesso e non sempre ha senso procedere ad annulli o rettifiche. Anzi, l'annullamento improprio può complicare il quadro.

La regola operativa dovrebbe essere questa: se la richiesta è nota subito, si valuta l'emissione diretta della fattura. Se invece il documento commerciale è già stato prodotto, la fattura successiva va collegata con gli estremi corretti.

Sembra banale. In molti punti vendita non lo è affatto.

LA CHECK-LIST PER NON DUPLICARE L'IVA

Prima di trasmettere la fattura elettronica successiva al documento commerciale, l'esercente dovrebbe verificare alcuni passaggi minimi.

CONTROLLO	DOMANDA DA PORSI	RISCHIO SE MANCA
Identità dell'operazione	La fattura riguarda proprio la vendita già certificata?	Possibile doppia certificazione
Dati del documento commerciale	Sono stati recuperati identificativo, numero e data?	Collegamento debole o non verificabile
Compilazione XML	È stato compilato AltriDatiGestionali con il riferimento al documento commerciale?	Mancato raccordo tecnico
Registrazione contabile	Il gestionale evita la doppia rilevazione del ricavo?	Duplicazione di imponibile e IVA
Collegamento RT-POS (novità 2026)	Il registratore telematico è collegato allo strumento di pagamento?	Sanzione da € 1.000 a € 4.000 e sospensione licenza
Conservazione documentale	Documento commerciale e fattura sono rintracciabili insieme?	Difficoltà in sede di verifica

IL CASO DEL CLIENTE CHE CHIEDE TARDI LA FATTURA

Un punto merita una precisazione. L'art. 22 del D.P.R. 633/1972 prevede che la fattura sia emessa se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. L'esercente, quindi, non è sempre obbligato ad assecondare richieste tardive.

Nella pratica, molti operatori emettono comunque la fattura quando la richiesta arriva subito dopo o in tempi compatibili con la gestione fiscale. In questo scenario, ricordiamo che l'art. 21, co. 4 del D.P.R. 633/1972 fissa un termine generale di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per l'emissione della fattura. Superato tale limite, il quadro si complica ulteriormente.

Diverso è il caso di una richiesta molto tardiva, magari dopo liquidazioni già chiuse e registrazioni consolidate. Lì serve prudenza. È necessario valutare il caso concreto, la data dell'operazione, i termini di emissione della fattura e le registrazioni già operate.

Non tutto si risolve con un campo XML compilato bene.

UNA PROCEDURA INTERNA SEMPLICE

Per ridurre gli errori, ogni punto vendita dovrebbe adottare una procedura scritta, anche molto breve. Non serve un manuale complesso. Bastano istruzioni chiare per chi sta in cassa e per chi gestisce la fatturazione.

Una procedura efficace può prevedere:

1. richiesta immediata al cliente dei dati fiscali, prima della chiusura dell'operazione;
2. emissione diretta della fattura quando la richiesta è formulata subito;
3. recupero degli estremi del documento commerciale se la richiesta arriva dopo;
4. compilazione del blocco AltriDatiGestionali con il riferimento descrittivo al documento (es. "Numero doc commerciale");
5. controllo contabile per evitare la doppia registrazione del ricavo;
6. archiviazione con collegamento tra fattura e documento commerciale;
7. verifica del collegamento RT-strumento di pagamento, obbligatorio dal 2026.

Questo schema è utile soprattutto nei settori con molte operazioni al dettaglio: ristorazione, alberghi, farmacie, officine, negozi di elettronica, ferramenta. Tutti contesti dove la richiesta di fattura può arrivare dopo l'emissione del documento commerciale.

DOVE SI ANNIDA IL VERO RISCHIO

Il rischio non è l'emissione della fattura dopo il documento commerciale. Il rischio è trattare i due documenti come se fotografassero due operazioni diverse.

Quando il file XML richiama correttamente il documento commerciale, la sequenza resta ricostruibile. Quando la contabilità recepisce la fattura come collegata al corrispettivo, l'IVA non viene duplicata. Quando invece manca uno dei due passaggi, la posizione diventa più esposta.

La soluzione non è vietare la fattura successiva. Sarebbe una lettura troppo rigida e poco aderente alla prassi. La soluzione è governarla.

Con dati corretti, procedure interne e un gestionale impostato bene, la fattura elettronica emessa dopo lo scontrino non crea una doppia IVA. Diventa soltanto il secondo documento della stessa operazione. E questo, ai fini dei controlli, deve risultare senza sforzo.



Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*